CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO" Via Trieste n° 63 – 67035 Pratola Peligna (AQ) (Codice Fiscale 92012520661)

REGOLAMENTO

PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPRENSORIO

Deliberazione del Consiglio dei delegati nº 20 del 30.11.2007: Approvazione Regolamento

Deliberazione del Consiglio dei delegati nº 10 del 28.11.2019: Approvazione variazione all'art. 9

PREMESSA

Il Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio, così aggiornato, risponde alle esigenze di fornire una normativa alle funzioni del Consorzio relativa all'esercizio delle opere pubbliche preordinate all'irrigazione e di disciplinare i rapporti tra l'Ente e consorziati, proprietari dei terreni da irrigare.

Lo schema di tale regolamento si articola in diversi titoli che attengono:

- 1) alla definizione dei comprensori irrigui, ai proprietari-utenti e al catasto irriguo;
- 2) alle problematiche della manutenzione degli impianti irrigui;
- 3) all'esercizio degli impianti irrigui;
- 4) alla struttura organizzativa;
- 5) agli obblighi degli utenti;
- 6) ai contributi per la manutenzione e l'esercizio degli impianti;
- 7) all'utilizzo degli impianti per usi non irrigui;
- 8) alle norme di utenza e di polizia.

TITOLO I

DEFINIZIONE DEI COMPRENSORI IRRIGUI CONSORTILI, UTENTI, CATASTO IRRIGUO.

ART. 1 - Impianti irrigui consortili

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica esistenti e costruite o comunque pervenute al Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una determinata portata idrica, ripartirla tra le varie zone e distribuirla agli utenti.

Fanno parte dell'impianto le relative pertinenze (argini, scarpate, accessi, terreni sovrastanti i manufatti se espropriati, gli immobili acquisiti come frazioni residue, ecc.) e le servitù.

ART. 2 - Proprietà degli impianti e dell'acqua che vi scorre.

Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio statale o regionale anche se costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi. Di regola, la proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di derivazione dei canali secondari, cioè non demaniali, ed a quelli di consegna dell'acqua agli utenti, compresi, a meno che non si tratti di manufatti privati di dispensa.

L'acqua che scorre negli impianti irrigui è gestita dal Consorzio essendone, esso, concessionario a norma delle disposizioni in materia di acque pubbliche.

Sono altresì gestite dal Consorzio le acque degli impianti irrigui immesse nei canali e fossi di scarico degli impianti stessi, anche se provenienti da colature di terreni privati a seguito di irrigazione con risorse consorziali.

Gli impianti irrigui sono destinati esclusivamente all'irrigazione dei terreni agrari che ricadono nei comprensori irrigui.

ART. 3 - Comprensori irrigui e loro ripartizione

Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione. Ogni comprensorio irriguo è ripartito in "distretti e comizi" dove esistono impianti tubati e in "zone", dove l'irrigazione viene praticata mediante l'utilizzo di canali a pelo libero.

ART. 4 - Utenti

Gli utenti degli impianti irrigui sono i proprietari dei terreni agrari ricadenti nei comprensori irrigui stessi.

Per le proprietà enfiteutiche, in usufrutto o in affitto, è l'utente enfiteuta, l'usufruttuario o il conduttore. Le proprietà ricadenti in più comizi danno luogo ad una singola utenza per ogni comizio.

ART. 5 - Catasto irriguo

I comprensori irrigui, la loro ripartizione in distretti, comizi, zone e le ditte catastali sono indicati rispettivamente nelle mappe e nei registri delle utenze, nonché nello schedario delle utenze disposte in ordine alfabetico che raggruppa tutti i dati sia delle proprietà interessate che dell'impianto irriguo aziendale.

A mano a mano che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibile viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nei documenti del Catasto irriguo consortile.

TITOLO II

ASPETTI DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

ART. 6 - Manutenzione degli impianti irrigui

Alla manutenzione degli impianti irrigui di proprietà demaniale provvede il Consorzio mediante programmi annuali e/o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza.

Per gli impianti, ove per la manutenzione sono necessarie particolari attrezzature e relativa manodopera specializzata, il Consorzio può affidare tale manutenzione all'esterno.

ART. 7 - Pulizia delle canalette

Alla pulizia delle canalette dispensatrici non demaniali (secondarie e terziarie), provvedono gli utenti interessati, ciascuno per quelle insistenti sui loro fondi. In mancanza e su specifica richiesta di coloro ai quali non è permesso di far defluire l'acqua di scolo o di irrigazione, provvede il Consorzio addebitando le relative spese agli utenti inadempienti.

TITOLO III ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

ART. 8 - La distribuzione irrigua

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, inizia il 1º giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno. La durata può essere modificata in relazione all'andamento meteorologico stagionale.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario delle opere e con la disponibilità di acqua, formano oggetto di provvedimenti da adottarsi a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa, di anno in anno, su richiesta di gruppi di consorziati.

I giorni e la durata giornaliera della dispensa di acqua agli utenti sono stabiliti dal Consorzio in relazione alle domande di richiesta annuali e alle esigenze organizzative dei diversi distretti, comizi e zone dei comprensori irrigui.

ART. 9 - Consegna dell'acqua agli utenti

Gli aventi titolo hanno diritto all'attingimento delle acque irrigue per i terreni ricadenti nel comprensorio di competenza, che hanno il beneficio irriguo e che risultino in regola con i pagamenti dei contributi consortili.

L'acqua è consegnata agli utenti, nella quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie e coltura da irrigare e alla risorsa disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- bocchette, nelle zone servite da canali a pelo libero;
- pozzetti, nelle zone servite da condotte interrate senza pressione;
- idranti, nelle zone servite da condotte interrate, di regola, con pressione

Non è consentito prelevare l'acqua dai manufatti diversi da quelli indicati.

I manufatti di dispensa sono manovrati dal personale addetto. Possono essere autorizzati gli stessi utenti, che devono osservare le istruzioni del Consorzio e del suo personale e devono adottare ogni necessaria cautela.

La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono utilizzare attrezzature conformi alla portata e alla pressione degli idranti stessi.

ART. 10 - Modalità e tempi di dispensa dell'acqua agli utenti

La dispensa dell'acqua agli utenti ha luogo:

 su prenotazione, cioè su richiesta verbale o scritta degli utenti da farsi con congruo anticipo per permettere al Consorzio di poter programmare, nell'ambito di ogni comizio o zona del comprensorio, il quadro orario – di dispensa dell'acqua e divulgarlo in tempo debito.

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua tenendo conto sia della richiesta degli utenti che della disponibilità della risorsa.

In periodi di scarsa richiesta di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le stesse in giorni prestabiliti.

ART. 11 - Mancanza o insufficiente consegna di acqua agli utenti

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trova nella necessità di ridurre la portata dei canali o delle condotte, adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire equamente l'insufficiente risorsa senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Il Consorzio, inoltre, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle reti di distribuzione lo rendono necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

TITOLO IV PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI IRRIGUI

ART. 12 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa consortile adibita alla manutenzione e all'esercizio degli impianti risulta da norme consortili nelle quali sono fissate anche le mansioni del personale stesso. Il personale adibito alla sorveglianza degli impianti irrigui, che abbia prestato giuramento dinanzi al Giudice, è autorizzato, ai sensi dell'Art. 70 del R.D.L. 13/12/1933 n. 215, a rilevare le infrazioni di polizia della bonifica e alle norme del presente regolamento.

TITOLO V OBBLIGHI DEGLI UTENTI

ART. 13 - Passaggio d'acqua

I proprietari dei fondi muniti di manufatti di dispensa (bocchette, pozzetti, idranti) sono tenuti a dare passaggio alle acque che i proprietari dei fondi limitrofi, privi di manufatti, hanno diritto di utilizzare per uso irriguo, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile in materia di servitù coattive. Di eventuali indennizzi, si tiene conto in sede. La servitù di passaggio deve essere consentita anche per le tubazioni mobili e le attrezzature per l'irrigazione.

In caso di disaccordo tra gli interessati, spetta al Consorzio stabilire come si deve ottenere il passaggio e/o il prelievo.

Spetta altresì al Consorzio indicare il manufatto dal quale devono prelevare l'acqua gli utenti i cui fondi ne sono privi.

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta ed a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature e estendimento della rete tale da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

ART. 14 – Delegato utenti

Gli utenti di ogni impianto possono eleggere annualmente un loro delegato per i rapporti tra loro e con il Consorzio in merito all'irrigazione; il nominativo deve essere comunicato al Consorzio.

Il delegato collabora con il Consorzio per lo svolgimento dell'irrigazione; egli è il tramite per eventuali comunicazioni agli utenti.

ART. 15 Obblighi degli utenti

Ogni utente è obbligato:

- a rispettare l'orario di adacquamento fissato dal Consorzio;
- a non prelevare acqua fuori dell'orario e dei giorni stabiliti;
- a manovrare con cautela i manufatti di consegna e chiuderli al termine dell'adacquamento;
- a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita e non distribuire l'acqua nell' in maniera da evitare sprechi della risorsa anche per non dar luogo a colature dannose alle proprietà limitrofe e alle opere irrigue consortili;
- a non danneggiare o modificare le opere irrique insistenti sui propri fondi;
- a rispettare la distanza prevista dalla legge nelle costruzioni e/o piantagioni in prossimità
 delle opere irrigue insistenti sui propri fondi;
- a non coltivare le zone di rispetto delle opere irrigue;
- a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti le pertinenze degli impianti di irrigazione;
- a non scaricare acque e qualsiasi materiale nei canali di irrigazione;
- a non addossare fascine o altro materiale alle opere irrigue;
- a collaborare con il Consorzio per la conservazione degli impianti ed a segnalare tempestivamente eventuali anomalie;
- ad aiutare il personale consortile nell'opera diretta a prevenire danni in caso di perdita di acqua dagli impianti;

- a consentire al personale del Consorzio di transitare con i mezzi necessari sulla sua proprietà e depositare materiale ed eseguire i lavori per la manutenzione degli impianti.
 Essi avranno diritto ad essere risarciti nel caso di danni alle colture al di fuori delle fasce di esproprio e di asservimento;
- a segnalare al Consorzio ogni fatto e azione da chiunque commessa in danno degli impianti irrigui consortili;
- a mantenere puliti e i canali di irrigazione e/o di scolo secondari e terziari in modo da permettere il normale deflusso delle acque;
- a non installare apparecchiature che alterino la portata di prelevamento e l'eventuale pressione.

TITOLO VI

CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

ART. 16 - Ripartizione delle spese

Prima della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione che conterrà, distintamente, le spese di manutenzione e di esercizio degli impianti irrigui consortili.

Alle spese di manutenzione vengono imputate le seguenti voci:

- 1) canoni governativi di concessione dell'acqua;
- 2) spese di manutenzione ordinaria delle dighe, adduttori, canali dispensatrici, condotte principali, impianti di sollevamento, reti di distribuzione e apparecchiature;
- 3) quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- 4) ammortamento dei mezzi meccanici.

Alle spese di esercizio vengono ascritte:

- 1) rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- 2) spese relative ai mezzi di trasporto inerenti la sorveglianza e la organizzazione della distribuzione;
- 3) spese relative al personale stagionale e al personal di ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio irriguo;
- 4) spese di consumo di energia elettrica degli impianti di sollevamento;
- 5) spese di contenzioso e di risarcimento danni.

A tali spese dirette sono aggiunte una quota di spese generali per la copertura di quota parte delle spese del personale consortile che svolge anche attività attinenti la gestione irrigua. Tale quota sarà determinata di anno in anno e di norma varia dal 20 al 25%.

Al termine della stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali contributi concessi dalle competenti autorità centrali e regionali. Sia i preventivi che i consuntivi sono approvati dalla Deputazione Amministrativa. Sulla base dei preventivi di gestione verrà determinata la misura dei contributi che verranno addebitati a tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui valutando la diversità degli impianti di utilizzazione nelle singole zone.

Sulla base del consuntivo di gestione saranno determinate le misure dei contributi definitivi e potranno essere effettuati i relativi conguagli.

TITOLO VII

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER USI NON IRRIGUI

ART. 17 - Impiego della risorsa per usi diversi

Il Consorzio può utilizzare gli impianti irrigui per addurre acqua per scopi diversi dall'irrigazione in concessione allo stesso Consorzio o ai destinatari. I relativi provvedimenti saranno adottati dall'Amministrazione del Consorzio.

ART. 18 - Cessione di acqua

Il Consorzio può cedere l'acqua dei fossi e canali di scarico e quella che eccede i bisogni dei comprensori irrigui. I relativi provvedimenti sono di competenza dell'Amministrazione del Consorzio.

L'uso degli impianti e la cessione d'acqua è disciplinato da norme consorziali emanate dal Consiglio dei Delegati e, in mancanza, da specifici provvedimenti della Deputazione Amministrativa.

L'uso degli impianti e la cessione di acqua sono precari, qualunque sia la loro durata e decadono di fronte al preminente impiego dell'uso irriguo degli impianti e dell'acqua.

Il Consorzio non risponde di sospensione dell'erogazione dell'acqua o revoca delle concessioni dovute ad esigenze tecniche ed irrique dei propri comprensori.

I contributi dovuti dai soggetti per uso diverso da quello irriguo sono determinati ed aggiornati nei modi che saranno indicati dall'Amministrazione Consortile.

TITOLO VIII NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

ART. 19 - Rilevamento e contestazione delle infrazioni

Il personale rileva le infrazioni mediante verbale che viene inoltrato al Presidente del Consorzio, attraverso la via giuridica.

Il Presidente, dopo aver vagliato le circostanze delle contestazioni le trasmette all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Eventuali controdeduzioni da parte dell'autore dell'infrazione devono essere presentate entro il termine di venti giorni e vengono esaminate e decise dall'Amministrazione Consortile.

Tutte le singole infrazioni sono oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione che fissa anche l'eventuale pena pecuniaria a titolo di oblazione che dovrà essere versata entro venti giorni dal ricevimento della contestazione o dopo dieci giorni la decisione da parte dell'Amministrazione sull'avvenuto ricorso.

Le violazioni che configurano reati penali sono determinate dall'Autorità Competente e nei relativi giudizi il Consorzio si costituirà parte civile se ha subito danni alle opere o al servizio di irrigazione.

Le infrazioni reiterate comportano la sospensione della dispensa d'acqua e eventuali prelievi abusivi sono denunciati alla competente autorità come furto d'acqua.

Elenco delle infrazioni

- inosservanza di falciatura delle erbe sugli argini dei canali secondari e terziari;
- inosservanza della pulizia dei canali secondari e terziari;
- Spreco di acqua durante l'irrigazione:
- Omessa custodia dell'acqua durante l'irrigazione del fondo;
- Ostruzioni di canali provocati da materiale vario;
- Abusivo sbarramento di canale per aumentare la portata a scopi irrigui;
- Abusivo sbarramento parziale per accelerare l'irrigazione;
- Abusiva manomissione delle bocchette di irrigazione fuori dell'orario stabilito;

- Eliminazione di un canale secondario o terziario;
- Irrigazione abusiva sia che non toglie l'acqua ad altro utente sia che la toglie;
- Irrigazione fuori orario del turno;
- Danneggiamento di manufatto o costruzione del Consorzio;
- In caso di violenta contestazione, prepotenza o lite fra utenti e/o nei riguardi degli acquaioli, l'Amministrazione deciderà sugli opportuni provvedimenti.

ART. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione del Consiglio dei Delegati.